



## **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

**Approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea ordinaria degli  
Azionisti della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.**

**in data 27 gennaio 2010 e successivamente modificato in data 30 aprile 2013**

**nell'ambito del**

### **PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO**

*“Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”*

approvate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008

## **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ARTICOLO 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Società.
2. Ogni partecipante all'assemblea è tenuto ad osservarne le disposizioni.
3. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Società.

## **CAPO II - COSTITUZIONE**

### **ARTICOLO 2**

#### **Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea**

1. Possono intervenire in assemblea i Soci legittimati ai sensi dello Statuto.
2. Possono partecipare all'assemblea, su invito del Presidente, dipendenti della società o delle società del gruppo, consulenti e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Possono assistere all'assemblea, previa autorizzazione del Presidente, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati, rappresentanti della società di revisione, esponenti della comunità economico-finanziaria, che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea. Essi, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'assemblea.
4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

### **ARTICOLO 3**

#### **Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea, accesso ai locali della riunione ed uscita dagli stessi**

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato della società, all'ingresso nei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione

personale e copia della comunicazione indicata nell'avviso di convocazione. Il personale incaricato della società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari. Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali dell'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della società. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea.

3. Il Presidente dell'assemblea potrà vietare, nei locali in cui si svolge la riunione, l'utilizzo di apparecchi fotografici o video e similari, nonché di strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente potrà determinarne condizioni e limiti dell'uso di dette apparecchiature.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori**

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'assemblea. In caso di sua assenza o di impedimento la presidenza è assunta da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto e, in caso di impedimento anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.
2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato su sua proposta dall'assemblea anche tra i non soci. In caso di assemblea straordinaria il verbale viene redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario. Il Segretario e il Notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale. Il Presidente dell'assemblea sceglie fra i presenti, con l'approvazione dell'assemblea, due scrutatori per approvare il verbale assembleare. Il Presidente e i due scrutatori hanno il compito di verificare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione e il voto in assemblea.
3. Il Presidente può farsi assistere da soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
4. Il Presidente, per il servizio d'ordine, può avvalersi di ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.
5. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
6. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.
7. Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti, specificandone il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti in proprio e di quelli intervenuti per delega. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta

la stessa e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

### **CAPO III - DISCUSSIONE**

#### **ARTICOLO 5**

##### **Ordine del giorno**

1. Il Presidente, o su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
2. Nel caso di presenza, nell'ordine del giorno dell'assemblea, dell'approvazione del bilancio e delle relative relazioni, il Presidente può proporre all'assemblea, nel caso questa si ritenga sufficientemente informata sui contenuti, di dare per letti tali documenti o parte di essi.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Interventi e repliche**

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Gli aventi diritto possono intervenire su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Coloro che intervengono hanno altresì diritto di replica.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
4. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliere la parola.
5. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, possono rispondere a coloro che hanno preso la parola al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
6. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

## **ARTICOLO 7**

### **Sospensione dei lavori**

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

## **ARTICOLO 8**

### **Poteri del Presidente**

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola:
  - qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
  - previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
  - in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza o al disordine.
2. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tal richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

## **CAPO IV - VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

### **SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI**

## **ARTICOLO 9**

### **Operazioni preliminari**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea i Soci che fossero stati esclusi a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.
2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 10**

### **Organizzazione della votazione**

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate in modo palese.
3. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al Segretario durante o subito dopo la votazione.

## **SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

### **ARTICOLO 11**

#### **Presentazione e deposito delle liste**

1. In conformità allo Statuto la nomina delle cariche sociali avviene sulla base di liste presentate dai Soci.
2. La presentazione delle liste per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci avviene secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo Statuto.
3. Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 10 giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione, unitamente a tutta la documentazione prevista dall'articolo 13 dello Statuto.
4. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 13 dello Statuto circa la sussistenza della legittimazione dei Soci alla presentazione delle liste, nonché la completezza di tutta la documentazione allegata alle medesime, il Presidente potrà nominare un incaricato dell'ufficio legale della Società o un altro soggetto affinché svolga tutte le verifiche di cui sopra. Tale incaricato riferirà al Presidente l'esito di tali verifiche il giorno precedente alla data prevista per l'assemblea in prima convocazione per la nomina delle cariche sociali.

### **ARTICOLO 12**

#### **Caratteristiche personali e professionali dei candidati – Limiti al cumulo degli incarichi**

1. Fermi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, i Soci curano che la composizione delle liste di candidati alla carica di amministratore sia tale da assicurare l'ottimale composizione quali-quantitativa dell'organo consiliare in termini di competenze rilevanti, tenendo conto degli ambiti e dei criteri a tal fine individuati dal Consiglio di Amministrazione in carica e motivando eventuali differenze rispetto alle indicazioni fornite dal medesimo. Il possesso di specifiche competenze in uno o più degli ambiti individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente comma dovrà

risultare espressamente dai *curriculum vitae* dei candidati alla carica di amministratore allegati alle liste.

2. Ai fini dell'assunzione della carica, nessun amministratore nominato potrà ricoprire:
  - incarichi di amministrazione, direzione e controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
  - più di 5 (cinque) incarichi di amministrazione, direzione e controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese diverse da quelle indicate nel precedente punto. Il divieto non opera se l'impresa è qualificabile come piccola o media impresa, ai sensi della vigente normativa.
3. Le cariche comunque rivestite presso società appartenenti al Gruppo non concorrono alla determinazione dei limiti rilevanti ai sensi del presente articolo.
4. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, le cariche ricoperte in società appartenenti ad un medesimo gruppo societario, come definito dalla vigente normativa, sono considerate come un'unica carica.
5. L'accertamento delle caratteristiche personali e professionali di cui al comma 1 e del rispetto dei limiti di cui al precedente comma 2 è svolto dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle ordinarie verifiche previste dalla vigente normativa legale e regolamentare.

## **ARTICOLO 13**

### **Modalità di votazione**

1. Le liste per le cariche sono a disposizione dei Soci presso la sede legale, come previsto dal precedente articolo 11, e rese note dal Presidente, in forma sintetica, in assemblea prima dell'apertura dei seggi di votazione.
2. Le schede sono predisposte dalla Società e possono anche permettere l'elezione di più cariche sociali contemporaneamente.
3. Non saranno valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dalla Società.
4. Ogni Socio può votare utilizzando il numero di schede corrispondente ai diritti di voto ad esso assegnati (per effetto di rappresentanza e/o delega) nella fase di registrazione agli ingressi ed il voto si esercita secondo le modalità indicate dal Presidente dell'assemblea. E' altresì possibile che al Socio vengano consegnate schede multiple, ossia corrispondenti ai diritti di voto ad esso assegnati (per effetto di rappresentanza e/o delega).
5. Le schede per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale riportano liste di candidati come previsto dallo Statuto. I Soci votano contrassegnando esclusivamente la lista di candidati che intendono votare senza cancellare né aggiungere alcun nominativo.

6. Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o l'apposizione di segni o scritte, pena annullamento della scheda.

## **CAPO V - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

### **ARTICOLO 14**

#### **Scrutinio**

1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'idonea organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni decide il Presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dagli scrutinatori nominati dall'assemblea.

### **ARTICOLO 15**

#### **Proclamazione**

1. Il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, proclama all'assemblea i risultati delle votazioni.

## **CAPO VI - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' DEI SUOI LAVORI**

### **ARTICOLO 16**

#### **Chiusura dei lavori**

1. Esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati il Presidente dichiara chiusa la riunione.

### **ARTICOLO 17**

#### **Pubblicità dei lavori**

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 18**

#### **Modificazioni del regolamento**

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione.

### **ARTICOLO 19**

#### **Pubblicità del regolamento**

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e sul sito internet ([www.carife.it](http://www.carife.it)) della Società.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita del presente regolamento.

### **ARTICOLO 20**

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.